Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 30 ottobre 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via [illegible]ia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, [illegible] norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre [illegible] del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 267 DEL 30 OTTOBRE 1964:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 51: **« Magazzini S.T.A.N.D.A. - Società Tutti Articoli Nazionali dell'Arredamento e Abbigliamento - S.p.A. », in Milano:** Obbligazioni per l'importo di lire 60.000.000 sorteggiate il 15 ottobre 1964. — **« Magazzini S.T.A.N.D.A. - Società Tutti Articoli Nazionali del l'Arredamento e Abbigliamento - S.p.A. », in Milano:** Obbligazioni per l'importo di L. 75.000.000 sorteggiate il 15 luglio 1964. — **« Emme Gi Emme », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 giugno 1964. — **Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli, società per azioni, in Valdagno:** Settima estrazione prestito obbligazionario 6 % - 1954-69. — **Società Industriale Torino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1964. — **« M.A.T. Gomma » - Manifattura Articoli Tecnici Gomma, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate e non presentate per il rimborso. — **Smalteria & Metallurgica Veneta, società per azioni, in Bassano del Grappa:** Estrazione di obbligazioni 6 % - 1960. — **Città di Torino:** 2° sorteggio di obbligazioni prestito 1960-1962 A.E.M. del 7 ottobre 1964. — **Città di Torino:** Obbligazioni « Città di Torino » 1937 sorteggiate il 7 ottobre 1964. — **I.T.V.P. - Istituto Terapeutico Villa Panorama, società per azioni in Pallanza:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1964. — **S.A.G.A.V. - Società Gestioni Alberghiere Verbania, società per azioni, in Pallanza:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1964. — **Pneumatici Clement, società per azioni, in Milano:** 14ª estrazione prestito obbligazionario 6 % - 1965 del 20 ottobre 1964. — **Cotonificio Fratelli Dell'Acqua, società per azioni, in Legnano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1964. — **S.E.I.T. - Società Esercizio Industrie Tessili - Cotonificio di Gallarate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 settembre 1964. — **Società Immobiliare Fausta, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1964. — **Ditta Giovanni Garavaglia - Tintoria e ritorcitura, società per azioni, in Busto Arsizio:** Obbligazioni sorteggiate il 9 ottobre 1964. — **Istituto Mobiliare Italiano - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni 15 e 16 ottobre 1964. — **Credito Navale - Sezione Autonoma dell'Istituto Mobiliare Italiano, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1964. — **RA.SI.O.M. - Raffinerie Siciliane Olii Minerali, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1964. — **« Calce Cementi Vignola », società per azioni, in Savignano sul Panaro:** Obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1964. — **Centrale interprovinciale del latte, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate l'8 ottobre 1964. — **Zuccherificio di Sermide, società per azioni, in Genova:** Estrazione del prestito obbligazionario 1956. — **Ferrovie e Tramvie Vicentine, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1964. — **S.A.I.T.I. - Industrie Tessili Italiane - Alfonso Fontana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 ottobre 1964. — **Arnoldo Mondadori Editore, società per azioni, in Milano:** 3ª estrazione prestito obbligazionario 6 % del 7 ottobre 1964. — **Arnoldo Mondadori Editore, società per azioni, in Milano:** 2ª estrazione prestito obbligazionario 5,50 % del 7 ottobre 1964. — **« Veraci », società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 9 ottobre 1964. — **Lancia & C. - Fabbrica automobili - Torino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1964. — **A.R.D.E.A. - Azionaria Romana di Edilizia Artistica, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1964. — **Ditta Giovan Battista Mancini, società per azioni, in Sora:** Obbligazioni sorteggiate il 19 settembre 1964. — **Riunione Adriatica di Sicurtà, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1964. — **S.P.I. - Società per la Pubblicità in Italia - S.p.A., in Roma:** Estrazione di obbligazioni. — **Magliano - Società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1964. — **Wunster S.p.A. (già Birra Orobia S.p.A.), in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1964. — **Fabbrica lombarda accumulatori elettrici Titano, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1964. — **Istituto De Angeli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1964. — **Immobiliare Seriana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1964. — **« Carapelli » - Società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1964. — **Magliano, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni prestito 6 novembre 1948 sorteggiate il 28 settembre 1964. — **Lancia & C. - Fabbrica automobili - Torino: società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1964. — **Officine meccaniche Bertoni & Cotti, società per azioni, in Copparo (Ferrara):** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1964. — **Fabbrica nazionale pizzi M. Dematteis & C., società per azioni, in Cascine Vica - Rivoli:** Obbligazioni sorteggiate il 13 ottobre 1964 (50 certificati). — **Fabbrica nazionale pizzi M. Dematteis & C., società per azioni, in Cascine Vica - Rivoli:** Obbligazioni sorteggiate il 13 ottobre 1964 (150 certificati). — **« Rumianca », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1964. — **Officine Morando, società per azioni, in Asti:** Avviso di estrazione di obbligazioni. — **Vetrerie riunite Bordoni Miva, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1964. — **SIMLA, società per azioni, in Milano:** Rimborso di obbligazioni. — **« Industrie chimiche Barzaghi U.F.A. - S.p.A. », già Aziende riunite chimiche e farmaceutiche Barzaghi U.F.A. - S.p.A.), in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1964. — **SADI, società per azioni, in Vicenza:** Estrazione di obbligaioni. — **« Sant'Andrea Novara » - Officine meccaniche e fonderie - società per azioni, in Milano:** Errata-corrige. — **FIAT, società per azioni, in Torino:** Errata-corrige. — **« Montecatini » - Società generale per l'industria mineraria e chimica, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Firenze:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 ottobre 1964, n. **1012**.

Istituzione di una addizionale all'imposta complementare progressiva sul reddito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1965 è istituita per la durata di un triennio un'addizionale all'imposta complementare progressiva sul reddito a favore dello Stato.

L'addizionale si applica ai redditi imponibili superiori a lire 10 milioni, nella misura del 10 per cento dell'imposta.

Art. 2.

L'addizionale istituita con la presente legge viene liquidata dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette contemporaneamente all'imposta complementare ed è iscritta a ruolo e riscossa insieme con l'imposta medesima.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 21 ottobre 1964, n. **1013**.

Istituzione di una imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita a decorrere dal 1° gennaio 1965 una imposta speciale sul reddito delle unità immobiliari urbane destinate ad abitazioni considerate di lusso a norma delle disposizioni vigenti, nonchè sul reddito delle unità immobiliari urbane la cui costruzione sia stata iniziata dopo il 29 maggio 1946, censite o da censire nel nuovo catasto edilizio urbano nelle categorie *A*-1 e *A*-8.

L'imposta speciale si applica con l'aliquota del 20 per cento sul reddito imponibile determinato ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 131.

Art. 2.

Per l'accertamento, per l'applicazione e per la riscossione dell'imposta speciale istituita con la presente legge valgono le disposizioni vigenti per l'imposta sul reddito dei fabbricati.

Il provento dell'imposta speciale è devoluto allo Erario.

Art. 3.

Nel primo anno di applicazione dell'imposta speciale è ammesso ricorso contro il ruolo all'Intendenza di finanza nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale di pagamento, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 1960, n. 131.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1964, n. **1014**.

Attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visti gli articoli 9, 10, 11, 42, 43, 189 e 191 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea;

Visti i regolamenti adottati il 5 febbraio 1964 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, n. 13/64, n. 14/64 e n. 16/64 e le relative norme di applicazione, per la graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine, del riso;

Visti gli articoli 32, 25 e 28 contenuti rispettivamente nei regolamenti comunitari n. 13/64, n. 14/64 e n. 16/64, relativi all'entrata in vigore ed alla diretta applicazione dei regolamenti stessi in ciascuno degli Stati membri;

Visto il regolamento comunitario n. 82/64 del 30 giugno 1964, che modifica la data di entrata in applicazione di taluni atti relativi alla politica agricola comune;

Vista la decisione della Commissione della Comunità Economica Europea in data 17 luglio 1962, relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dei regolamenti sopraindicati, con cui viene disposta l'istituzione di un nuovo modello di certificato di circolazione destinato a comprovare, negli scambi tra gli Stati membri, la condizione comunitaria dei prodotti agricoli soggetti al regime dei prelievi agricoli;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, ed il relativo regolamento di applicazione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, con le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433;

Visto il decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, convertito nella legge 3 novembre 1963, n. 1463;

Vista la Tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme per l'adattamento della vigente legislazione in conformità al disposto degli articoli 28, 17 e 21, contenuti rispettivamente nei regolamenti comunitari n. 13/64, n. 14/64 e n. 16/64;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di applicazione del regime dei prelievi stabilito dal regolamento comunitario n. 13/64 adottato in data 5 febbraio 1964 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è sospesa la riscossione dei dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dall'art. 1, lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del citato regolamento comunitario n. 13/64.

Art. 2.

A decorrere dalla data di applicazione del regime degli scambi e dei prelievi stabilito dal regolamento comunitario n. 14/64 adottato in data 5 febbraio 1964 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dall'art. 1 del citato regolamento comunitario n. 14/64, si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dallo stesso regolamento comunitario n. 14/64 e dalle relative norme di applicazione.

Art. 3.

A decorrere dalla data di applicazione del regime dei prelievi stabilito dal regolamento comunitario n. 16/64 adottato in data 5 febbraio 1964 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune del mercato del riso, è sospesa la riscossione dei dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dall'art. 1 del citato regolamento comunitario n. 16/64.

Art. 4.

I prelievi di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 sono riscossi in base alle aliquote periodicamente determinate, secondo i principi ed i criteri stabiliti dai relativi regolamenti comunitari, dai competenti Organi della Comunità Economica Europea e dal Ministero delle finanze, sulla base degli elementi di calcolo periodicamente fissati dagli Organi comunitari medesimi e da questi direttamente comunicati al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

Tali aliquote sono rese di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna Dogana di 1ª classe e sono riportate settimanalmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella rubrica « Disposizioni e comunicati ».

Art. 5.

A decorrere dalla data di applicazione dei regolamenti comunitari indicati agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto non è consentita la esportazione, in regime comunitario, verso gli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, dei prodotti indicati ai medesimi articoli 1, 2 e 3:

a) che, provenienti da altro Stato membro o da Paesi non comunitari, non siano stati preventivamente assoggettati al pagamento dei dazi o dei prelievi loro applicabili;

b) per la cui fabbricazione siano stati utilizzati, sia durante tale fabbricazione sia in una fase anteriore di lavorazione, prodotti elencati negli stessi articoli 1, 2 e 3, provenienti da altro Stato membro o da Paesi non comunitari, che non siano stati preventivamente assoggettati al pagamento dei dazi o dei prelievi loro applicabili.

Art. 6.

A decorrere dalla data di applicazione dei regolamenti comunitari indicati agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto per i prodotti di cui agli stessi articoli 1, 2 e 3, esportati verso altro Stato membro della Comunità Economica Europea o esportati verso Paesi non comunitari, può essere accordato un rimborso secondo i principi ed i criteri stabiliti dai regolamenti comunitari indicati nei medesimi articoli 1, 2 e 3 e dalle relative norme di applicazione.

Con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, sarà formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi all'agevolazione prevista dal comma precedente e saranno stabilite le disposizioni e le condizioni nonchè la misura dell'agevolazione nei limiti risultanti dai regolamenti e dalle norme menzionate nello stesso comma.

L'elenco, le disposizioni e condizioni nonchè la misura suddetti possono essere variati con la stessa procedura.

Tuttavia per i prodotti indicati all'art. 3 le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano per la campagna di commercializzazione 1° settembre 1964-31 agosto 1965.

Art. 7.

L'ammontare dei rimborsi di cui al precedente articolo 6 è determinato, secondo i principi ed i criteri stabiliti da ciascuno dei regolamenti comunitari citati agli articoli 1, 2 e 3, e dalle relative norme comunitarie di applicazione, dai competenti Organi della Comunità Economica Europea e dal Ministero delle finanze sulla base degli elementi di calcolo periodicamente fissati dagli Organi comunitari medesimi.

Tali aliquote sono rese di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna Dogana di 1ª classe e sono settimanalmente riportate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana nella rubrica « Disposizioni e comunicati ».

Art. 8.

A decorrere dalla data di applicazione del regolamento comunitario di cui all'art. 3 del presente decreto, alle industrie nazionali produttrici di amido o di « Quellmehl » (farina il cui amido è stato sottoposto ad un trattamento termico o a qualsiasi altro procedimento diretto ad aumentarne la capacità di fermentazione) può essere accordato, con la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, un « rimborso alla produzione » per le rotture di riso utilizzate nella produzione di amido o di « Quellmehl ».

La misura del rimborso sarà determinata dal Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero ai sensi dell'art. 14 del regolamento comunitario n. 16/64 e relative norme di applicazione che saranno stabilite dai competenti Organi della Comunità Economica Europea.

Nel caso che alla fabbrica di amido o di « Quellmehl » siano destinate rotture di riso importate dall'estero, un conguaglio potrà essere effettuato tra il prelevamento applicato alle rotture di riso importate a norma dell'art. 4 del presente decreto-legge ed il rimborso di cui al presente articolo, secondo le modalità stabilite dal Ministro per le finanze.

Nel caso che alla fabbrica di amido o di « Quellmehl » siano destinate rotture di riso indigene, le disposizioni di cui all'art. 7 del presente decreto-legge trovano parimenti applicazione, secondo le modalità stabilite dal Ministro per le finanze.

Art. 9.

Per l'applicazione delle disposizioni relative alle riscossioni e alle restituzioni previste dai precedenti articoli, si osservano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti doganali in materia di applicazione e di restituzione dei dazi doganali.

Art. 10.

L'importazione dei prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, in provenienza dagli Stati membri della Comunità Economica Europea e dai Paesi terzi, nonchè l'esportazione dei prodotti stessi verso gli Stati membri della Comunità Economica Europea o verso i Paesi terzi, può essere subordinata alla presentazione di un certificato d'importazione o di esportazione da rilasciarsi dal Ministero delle finanze, su conforme determinazione del Ministero del commercio con l'estero.

Con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per l'industria ed il commercio, saranno sabiliti i prodotti per i quali è richiesta la presentazione del certificato di importazione o di esportazione di cui al paragrafo precedente.

Art. 11.

Le domande per il rilascio dei certificati di importazione dei prodotti di cui al comma secondo dell'art. 10 vengono previamente esaminate, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di salvaguardia di cui al successivo art. 12, da un Comitato interministeriale costituito presso il Ministero del commercio con l'estero, composto da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio.

Il rilascio di tale certificato, per quanto concerne l'importazione e l'esportazione, è condizionato alla preventiva costituzione di un deposito cauzionale, ovvero alla prestazione di una fidejussione bancaria, a garanzia della realizzazione dell'operazione.

La misura della cauzione e le modalità per la costituzione della stessa o per la prestazione di fidejussione, nonchè per lo svincolo o incameramento, totale o parziale, saranno determinate con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'agricoltura e foreste, e per l'industria ed il commercio.

Per ottenere il certificato di importazione o di esportazione, di cui al primo comma, l'interessato deve rivolgere al Ministero del commercio con l'estero apposita istanza contenente tutti i dati relativi all'operazione da compiere.

Art. 12.

Quando dall'importazione dei prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3, del presente decreto, derivino o possano derivare gravi perturbazioni dei mercati, suscettibili di compromettere gli obiettivi previsti dall'art. 39 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, può essere disposta la sospensione, per un tempo determinato, delle importazioni dei prodotti stessi.

I relativi provvedimenti verranno emanati dal Ministro per il commercio con l'estero, su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, sentito il Ministro per l'industria e il commercio.

Art. 13.

I prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, presentati all'importazione in prevenienza da uno Stato membro, sono ammessi a beneficiare delle disposizioni stabilite dai regolamenti comunitari numero 13/64, n. 14/64 e n. 16/64, relative alla eliminazione progressiva dei dazi e dei prelievi agricoli negli scambi tra gli Stati membri, su presentazione del certificato di circolazione rilasciato nei modi stabiliti dalle disposizioni adottate dai competenti Organi della Comunità Economica Europea.

Le Dogane possono richiedere l'esibizione di ogni altro mezzo supplementare di prova quando ritengano che la identità della merce presentata, rispetto a quella descritta sul certificato di circolazione, non possa essere accertata sulla sola base di tale documento e possono rifiutare di applicare alle merci stesse i benefici di cui al precedente paragrafo qualora gli interessati non forniscano validi elementi di prova.

La presentazione del certificato di circolazione di cui al primo comma del presente articolo, non dispensa gli importatori dal compimento delle altre formalità previste dalla legge doganale 25 settembre 1940, numero 1424, e dalle successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 14.

All'esportazione verso altro Stato membro, per i prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto che rispondono alle condizioni stabilite dai regolamenti comunitari n. 13/64, n. 14/64 e n. 16/64, relative alla eliminazione progressiva dei dazi e dei prelievi negli scambi tra gli Stati membri, agli esportatori che ne facciano richiesta è rilasciato, a cura dell'Ufficio doganale attraverso il quale ha luogo l'esportazione, un certificato di circolazione in conformità alle disposizioni adottate dai competenti Organi della Comunità Economica Europea, ai fini dell'aplicazione del regime comunitario nel Paese membro di destinazione.

Art. 15.

Per la risoluzione delle controversie fra le Dogane e gli importatori o gli esportatori, relative all'applicazione dei dazi, dei prelievi e delle restituzioni di cui al presente decreto, si applica il procedimento previsto dal testo unico delle leggi approvato con regio-decreto 9 aprile 1911, n. 330 e successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 16.

Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione dei prelievi sui prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto affluiranno ad appositi capitoli nello stato di previsione delle entrate.

Art. 17.

All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 8 del presente decreto, valutato in lire quattro miliardi fino al 31 dicembre 1964 e in lire dodici miliardi per l'esercizio finanziario 1965, si farà fronte mediante una corrispondente quota delle entrate di cui al precedente art. 16.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

Il secondo paragrafo dell'art. 4 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, modificato dall'art. 15 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, convertito nella legge 8 novembre 1963, n. 1463, è modificato come segue:

« 2. Con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi di concerto coi Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, sarà formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi all'agevolazione prevista dal precedente paragrafo e saranno stabilite le disposizioni e le condizioni nonchè la misura dell'agevolazione nei limiti risultanti dai regolamenti e dalle norme menzionati nello stesso paragrafo.

L'elenco, le disposizioni e condizioni nonchè la misura suddetti possono essere variati con la stessa procedura.

Art. 19.

L'art. 4 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, convertito nella legge 3 novembre 1963, n. 1463, è modificato come segue:

« a) A decorrere dal 2 settembre 1963, per i prodotti di cui al precedente art. 1, lettera a), esportati verso altro Stato membro della Comunità Economica Europea, nei confronti del quale l'importazione di tali prodotti è assoggettata a prelievo, o esportati verso Paesi non comunitari, può essere accordato un rimborso secondo i principi ed i criteri stabiliti dal regolamento comunitario n. 20 e dalle relative norme di applicazione.

b) Con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi di concerto coi Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, sarà formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi alla agevolazione prevista dal precedente paragrafo e saranno stabilite le disposizioni e le condizioni nonchè la misura dell'agevolazione nei limiti risultanti dal regolamento e dalle norme menzionati nello stesso paragrafo.

L'elenco, le disposizioni e condizioni nonchè la misura suddetti possono essere variati con la stessa procedura ».

Art. 20.

La lettera b) dell'art. 3 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, convertito nella legge 3 novembre 1963, n. 1463 è rettificata come segue:

« b) per la cui fabbricazione siano stati utilizzati, sia durante tale fabbricazione sia in una fase anteriore di lavorazione, prodotti elencati nell'art. 1, paragrafo 1, del regolamento comunitario n. 20, provenienti da altro Stato membro o da Paesi non comunitari, che non siano stati preventivamente assoggettati al pagamento dei prelievi loro applicabili ».

Art. 21.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana con effetto dalla data di applicazione di ciascuno dei regolamenti comunitari indicati agli articoli 1, 2 e 3 e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — TREMELLONI — SARAGAT — COLOMBO — PIERACCINI — FERRARI AGGRADI — MEDICI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 20. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. 1015.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche della statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 23. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di « Diritto dei Paesi afro-asiatici »

L'insegnamento complementare di « Diritto coloniale » è soppresso.

Art. 28, relativo alle propedeuticità del corso di laurea in Scienze politiche è abrogato e sostituito dal seguente:

Gli studenti iscritti per la laurea in Scienze politiche non possono sostenere gli esami degli insegnamenti di Diritto internazionale, Diritto amministrativo, Diritto del lavoro, Dottrina dello Stato, e Istituzioni di diritto e procedura penale prima di aver superato gli esami di Istituzioni di diritto pubblico e di Istituzioni di diritto privato; di Diritto costituzionale italiano e comparato e di legislazione del lavoro, prima di aver superato l'esame di Istituzioni di diritto pubblico; di Politica economica e finanziaria, prima di aver superato l'esame di Economia politica.

Art. 67. — All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto quello di Clinica ortopedica.

L'Istituto di Anatomia ed istologia patologica assume la denominazione di « Istituto di Anatomia ed istologia patologica Antonio Cesaris Demel ».

Art. 105. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli Istituti scientifici della Facoltà di farmacia sono:

1) Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica;
2) Istituto di chimica organica ».

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 148 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 1016.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione,

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 165 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Servizio sociale.

Scuola di specializzazione in Servizio sociale

Art. 166. — Alla Facoltà di scienze politiche della Università degli studi di Padova è annessa la Scuola post-universitaria di Servizio sociale che si propone:

a) di perfezionare la preparazione professionale di assistente sociale e di laureati operanti in Organismi economici, sociali, assistenziali e previdenziali;

b) di completare la preparazione didattica di docenti presso le scuole di Servizio sociale;

La Scuola conferisce il diploma di specializzazione in Servizio sociale.

Art. 167. — La durata dei corsi della Scuola è di due anni.

Art. 168. — Alla Scuola per il conseguimento del diploma di specializzazione in Servizio sociale, possono iscriversi i laureati in Facoltà universitarie italiane e straniere (questi ultimi in base a lauree debitamente omologate).

Il numero annuo degli iscritti, di cui ai commi precedenti per ciascun anno di corso, è determinato dal Consiglio della Scuola (di cui all'art. 172) che provvede anche alla selezione dei candidati a suo insindacabile giudizio, in base alla valutazione dei titoli.

Art. 169. — I corsi della Scuola comprendono i seguenti insegnamenti fondamentali:

Elementi di diritto pubblico e privato;
Elementi di economia politica e politica economica;
Elementi di medicina generale e di servizio sanitario;
Psicologia;
Sociologia;
Statistica;
Storia e teoria del servizio sociale;
Metodi professionali del servizio sociale.

A questi vengono aggiunti, su proposta del direttore della Scuola, insegnamenti complementari, in relazione a particolari esigenze, ai sensi dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Per ogni singolo iscritto, il Consiglio della Scuola stabilisce il piano di studi, in relazione ai titoli di studio e professionali presentati dall'interessato all'atto dell'iscrizione.

Le lezioni sono integrate da conferenze, esercitazioni, dimostrazioni pratiche, visite, viaggi a scopo di studio ed istruzione, ecc.

Art. 170. — Al termine del biennio gli iscritti regolari, dopo aver superato gli esami degli insegnamenti fissati dal piano di studi ed un esame riassuntivo generale. sono ammessi a discutere una dissertazione scritta di diploma sul tema approvato da uno degli insegnanti della Scuola.

Superate tutte le anzidette prove, viene rilasciato un diploma di specializzazione in Servizio sociale.

Art. 171. — Gli organi della Scuola sono:
1) il direttore; 2) il Consiglio.

Il direttore della Scuola viene nominato dal rettore della Università tra i professori della Scuola. Egli dura in carica un biennio accademico e può essere confermato. Il direttore nomina i docenti della Scuola, su proposta del Consiglio della Facoltà di scienze politiche.

Art. 172. — Il Consiglio è composto dal direttore che lo presiede, dai docenti cui spettano gli insegnamenti fondamentali e complementari, previsti dall'art. 169.

Spetta al Consiglio della Scuola di determinare e coordinare, i programmi degli insegnamenti e delle attività didattiche connesse; operare la selezione dei candidati; decidere su questioni disciplinari.

Art 173. — Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte dal professore della materia in qualità di presidente, e da due altri insegnanti della Scuola.

La Commissione per l'esame di diploma è composta dal direttore, che la presiede, da altri quattro professori della Scuola e da due esperti di Servizio sociale.

Ciascun commissario dispone di dieci punti.

Art. 174. — Tutti gli iscritti alla Scuola, di cui al precedente art. 168, sono tenuti al versamento annuo delle tasse di iscrizione, secondo quanto prevede il regolamento della Università degli studi di Padova, da pagare in due rate uguali, la prima all'atto dell'iscrizione e la seconda entro il 31 marzo, nonchè al pagamento della tassa erariale di cui alla legge 18 dicembre 1951, n. 1551 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 152 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1964, n. 1017.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 46. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

22) Dermatologia sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 151 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1964, n. **1018.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « D. Galaverna », di Collecchio (Parma).

N. 1018. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « D. Galaverna », di Collecchio (Parma), già Scuola di avviamento professionale (art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 91. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1964, n. **1019.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Trieste », di Bari.

N. 1019. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Trieste », di Bari, già Scuola di avviamento professionale (art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 92. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1964, n. **1020.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Corigliano Calabro (Cosenza).

N. 1020. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Corigliano Calabro (Cosenza), già Scuola di avviamento professionale a tipo agrario e industriale femminile (art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 93. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. **1021.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « S. Pedrolli », di Trento Gardolo.

N. 1021. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « S. Pedrolli », di Trento Gardolo, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 141. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. **1022.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale, di Savelli (Catanzaro).

N. 1022. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Savelli (Catanzaro), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 134. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. **1023.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale, di Ponte nelle Alpi (Belluno).

N. 1023. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Ponte nelle Alpi (Belluno), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 142. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1964, n. **1024.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Filippo Corridoni », di Fogliano Redipuglia (Gorizia).

N. 1024. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Filippo Corridoni », di Fogliano Redipuglia (Gorizia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 137. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1964.
Concessioni di importazione temporanea.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modificazioni, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1964, registro n. 11 Finanze, foglio n. 53;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 16 luglio 1964;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con il decreto ministeriale del 2 marzo 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 22 aprile 1964:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Alcool etilico, da impiegare nella produzione della celluloide (con validità fino al 15 settembre 1964)	16 settembre 1964	15 marzo 1965
2. Bestiame bovino, carni e sottoprodotti della macellazione di bestiame bovino, freschi, refrigerati, congelati, per la confezione di prodotti in scatola, salati, affumicati e per altre lavorazioni (con validità fino all'11 settembre 1964)	12 settembre 1964	11 marzo 1965
3. Borato di calcio greggio, borato di sodio e calcio greggio, per la fabbricazione di borace comune e di acido borico (con validità fino al 21 settembre 1964)	22 settembre 1964	21 marzo 1965
4. Burro di cacao, per essere rilavorato, e cioè sottoposto a decantazione, purificazione e filtraggio (con validità fino al 17 settembre 1964)	18 settembre 1964	17 marzo 1965
5. Capperi al sale, per essere crivellati nelle diverse qualità, ulteriormente salati e confezionati in fusti da kg. 100,50 e 25 (peso netto per ciascun fusto) (con validità fino al 16 settembre 1964)	17 settembre 1964	16 marzo 1965
6. Caseina presamica, per la fabbricazione di galalite e di bottoni di galalite (con validità fino al 27 settembre 1964)	28 settembre 1964	27 marzo 1965
7. Ferro ed acciaio laminati a caldo in vergella o bordione, in rotoli o in matasse; e nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo, per la fabbricazione di: *a*) filo di ferro e di acciaio, del diametro fino a mm. 5, temperato o non, in rotoli o in barrette, eventualmente verniciate; *b*) piattina (nastrino), liscia o scanalata, ottenuta mediante laminazione a freddo, anche da filo, temperato o non, in rotoli o in barrette, con larghezza fra mm. 0,75 e mm. 20 e spessore compreso fra mm. 0,35 e mm. 1,8; *c*) filo di acciaio laminato a U, ottenuto da piattina di cui alla precedente lettera *b*) mediante sagomatura a freddo, temperato o non, in rotoli o in barrette; (con validità fino al 26 settembre 1964)	27 settembre 1964	26 marzo 1965
8. Legname, per la costruzione di case prefabbricate (con validità fino al 21 settembre 1964)	22 settembre 1964	21 marzo 1965
9. Ottone in pani, per la fabbricazione di semilavorati (barre, tubi, fili, vergella, profilati, ecc.) (con validità fino al 21 settembre 1964)	22 settetmbre 1964	21 marzo 1965
10. Pannello di cacao, per essere polverizzato e sottoposto a speciale trattamento di inscurimento (con validità fino al 24 settembre 1964)	25 settembre 1964	24 marzo 1965

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
11. Paraffina, per la fabbricazione di fiammiferi (con validità fino al 14 settembre 1964)	15 settembre 1964	14 marzo 1965
12. Pelli da pellicceria, conciate e/o tinte, e comunque preparate, tavole, sacchi, mappette, croci e simili, manufatti e confezioni di pellicerie, per essere ulteriormente rifinite, per conto di committenti esteri (con validità fino al 12 settembre 1964)	13 settembre 1964	12 marzo 1965
13. Potassa caustica fusa, per la fabbricazione di coloranti sintetici (con validità fino al 21 settembre 1964)	22 settembre 1964	21 marzo 1965
14. Uva secca (uva sultanina), da impiegare nella fabbricazione di prodotti dolciari da forno (panettoni, cakes, biscotti di vario tipo) (con validità fino al 27 settembre 1964)	28 settembre 1964	27 marzo 1965

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 settembre 1964

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1964
Registro n. 28 Finanze, foglio n. 242. — BAJOCCHI

(8728)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1964.

Concessione di diplomi al merito della redenzione sociale.

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che le persone sottoindicate, autorevoli rappresentanti dell'Assemblea nazionale della Repubblica Francese, nelle loro qualità rispettive di vice presidente, di membri e di segretario della Commissione delle leggi costituzionali, della legislazione e dell'Amministrazione generale della Repubblica, in occasione della visita compiuta in Italia per lo studio dell'organizzazione penitenziaria; hanno manifestato, sulla base della loro specifica competenza in materia, il più vivo interesse alle soluzioni italiane dei problemi relativi al riadattamento sociale dei condannati e dei giovani disadattati, al fine di trarne, attraverso un approfondito esame, utili elementi di comparazione con il loro sistema nazionale, in vista della ulteriore elaborazione dei problemi stessi;

Conferisce:

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, alle sottoelencate persone:

M. Zimmermann Raymond, vice prèsident de la Commission des Lois constitutionnelles, de la lègislation et de l'administration gènèrale de la Republique de l'Assemblèe nationale francaise;

M. de Grailly Michel, dèputè de la Seine;

M. Baudouin Henri, dèputè de la Manche;

M. Palmero Francis, dèputè des Alpes-Maritimes, Maire de Menton;

M. Boulay Arsène, dèputè du Pay-de-Dôme. Maire de Romagnat;

M. Couderc Michel, secrètaire de la Commission des Lois constitutionnelles, de la lègislation et de l'administration gènèrale de la Republique francaise.

Roma, addì 19 settembre 1964

Il Ministro: REALE

(8554)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1964.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;
Viste le disposizioni emanate con circolare n. 202 del 15 maggio 1964;
Vista la domanda della Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad

ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e la modifica delle relative condizioni di polizza, nonchè di opzioni a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e la modifica delle relative condizioni di polizza, nonchè le seguenti opzioni a scadenza, presentate dalla Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni, con sede in Roma:

Tariffa n. 1 - 4, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Valori di opzione per la conversione del capitale pagabile alla scadenza del contratto in una rendita vitalizia;

Valori di opzione per la conversione di un capitale assicurato a vita intera in una somma pagabile immediatamente.

Roma, addì 14 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: Oliva

(8502)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1964.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Bari, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bari e messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza con la quale il commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di Bari - società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bari, ha chiesto la messa in liquidazione dell'azienda a mente dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375, e successive modificazioni;

Ritenuto che ricorrono gli estremi previsti dal menzionato art. 67;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Bari, società cooperativa a responsabilità limitata, avente sede nel comune di Bari, e la stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1964

Il Ministro: Colombo

(8751)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 ottobre 1964 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il sottoindicato notaio è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 1° dicembre 1964, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Onestinghel Alberto, residente nel comune di Bressanone, distretto notarile di Bolzano.

(8546)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita in Licola (Pozzuoli)

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per le finanze in data 6 ottobre 1964, è stato rettificato il precedente decreto interministeriale in data 24 gennaio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 in data 4 maggio 1961, con il quale venne dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area della superficie di mq. 146 sita in Licola (Pozzuoli) riportata nel catasto del comune di Pozzuoli al foglio n. 7, particella n. 34 (parte), nel senso che l'area nello stesso indicata, della superficie di mq. 146, è inscritta al foglio n. 7, particella n. 35 (parte) del comune di Pozzuoli.

(8543)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione provinciale di Bologna dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare una eredità.

Decreto ministeriale n. 10.20788/10089.G.13 (40) in data 15 ottobre 1964, con il quale la sezione provinciale di Bologna dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare l'eredità diposta in suo favore dal defunto sig. Bortolotti Guido, con testamento olografo in data 9 marzo 1957, pubblicato per atti del notaio avv. Alberto Grechi il 14 dicembre 1962 al n. 22705 di repertorio e registrato a Bologna il 24 dicembre 1962, n. 8988.

Con tale atto il *de cuius* ha nominato erede di tutte le sue sostanze la nominata sezione provinciale, legando, però in usufrutto vita natural durante alla propria sorella Ada un appartamento posto in Bologna, via Broccaindosso n. 53-55, ed in usufrutto vita natural durante alla propria moglie Maria tutte le altre sostanze, nonchè l'usufrutto del sopra citato appartamento di via Broccaindosso n. 53-55 qualora la stessa moglie dovesse sopravvivere alla usufruttuaria.

(8392)

Autorizzazione all'Associazione « La San Vincenzo » con sede a Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1964, l'Associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare il legato, disposto dal sig. Guglielmo Domenici con testamento olografo in data 12 marzo 1953, pubblicato a rogito del notaio dott. Aldo Bilia, n. 16450/7231, il 10 luglio 1953 che ha ad oggetto la nuda proprietà di un appartamento sito a Torino, via S. Secondo n. 51.

(8357)

Autorizzazione al comune di Soveria Mannelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1964, il comune di Soveria Mannelli (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.515.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8489)

Autorizzazione al comune di Feroleto della Chiesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1964, il comune di Feroleto della Chiesa (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.843.585 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8491)

Autorizzazione al comune di Cardeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1964, il comune di Cardeto (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.172.960 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8492)

Autorizzazione al comune di Cosoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1964, il comune di Casoleto (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.603.475 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8493)

Autorizzazione al comune di Soliera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1964, il comune di Soliera (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8524)

Autorizzazione al comune di Gavello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1964, il comune di Gavello (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8525)

Autorizzazione al comune di Castello di Serravalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1964, il comune di Castello di Serravalle (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8526)

Autorizzazione al comune di Beverino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1964, il comune di Beverino (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8527)

Autorizzazione al comune di Villafranca in Lunigiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1964, il comune di Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8529)

Autorizzazione al comune di Maranello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1964, il comune di Maranello (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.953.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8528)

Autorizzazione al comune di Marsciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1964, il comune di Marsciano (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8530)

Autorizzazione al comune di Acerra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964, il comune di Acerra (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8531)

Autorizzazione al comune di Morro Reatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1964, il comune di Morro Reatino (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8532)

Autorizzazione al comune di Tarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1964, il comune di Tarano (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8533)

Autorizzazione al comune di Castell'Azzara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1964, il comune di Castell'Azzara (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.679.061, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8534)

Autorizzazione al comune di Umbriatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di Umbriatico (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.596.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8568)

Autorizzazione al comune di San Tammaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di San Tammaro (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8569)

Autorizzazione al comune di Ravello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di Ravello (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.091.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8570)

Autorizzazione al comune di Tropea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di Tropea (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.700.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8571)

Autorizzazione al comune di Sersale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di Sersale (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8572)

Autorizzazione al comune di San Vito sullo Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di San Vito sullo Ionio (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8573)

Autorizzazione al comune di Sant'Eufemia Lamezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di San Eufemia Lucrezia (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8574)

Autorizzazione al comune di San Costantino Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di San Costantino Calabro (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.589.781, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8575)

Autorizzazione al comune di Petronà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di Petronà (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.219.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8576)

Autorizzazione al comune di Pebilia Policastro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di Pebilia Policastro (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.085.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8577)

Autorizzazione al comune di Pallagorio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di Pallagorio (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.645.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8578)

Autorizzazione al comune di Bagnara Calabra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di Bagnara Calabra (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.855.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8579)

Autorizzazione al comune di Tortora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di Tortora (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.660.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8581)

Autorizzazione al comune di Castronuovo di Sant'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di Castronuovo di Sant'Andrea (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 895.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8580)

Autorizzazione al comune di Serra d'Aiello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di Serra d'Aiello (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.804.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8583)

Autorizzazione al comune di Parenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di Parenti (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.424.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8584)

Autorizzazione al comune di Terranova da Sibari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di Terranova da Sibari (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.710.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8582)

Autorizzazione al comune di Pietrafitta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di Pietrafitta (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.442.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8585)

Autorizzazione al comune di Montalto Uffugo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di Montalto Uffugo (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.757.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8586)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 209

Corso dei cambi del 29 ottobre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,83	624,83	624,81	624,84	624,81	624,84	624,84	624,83	624,84	624,84
$ Can.	581,03	581 —	581,10	581,10	580,25	581 —	581,075	581,02	581 —	581 —
Fr. Sv.	144,78	144,79	144,79	144,795	144,75	144,78	144,7975	144,77	144,78	144,80
Kr. D.	90,17	90,18	90,18	90,175	90,10	90,17	90,175	90,15	90,18	90,17
Kr. N.	87,23	87,22	87,24	87,215	87,15	87,21	87,22125	87,20	87,21	87,21
Kr. Sv.	121,04	121,04	121,05	121,045	121,10	121,06	121,06	121,08	121,06	121,05
Fol.	173,59	173,64	173,67	173,65	173,45	173,61	173,65	173,60	173,54	173,60
Fr. B.	12,59	12,592	12,5880	12,59125	12,59	12,59	12,5927	12,58	12,59	12,59
Franco francese	127,50	127,51	127,52	127,5025	127,50	127,50	127,48	127,50	127,48	127,50
Lst.	1740,14	1740,10	1740,30	1740,075	1740 —	1740,20	1740,07	1740,10	1740,20	1774,20
Dm. occ.	157,18	157,15	157,16	157,145	157,15	157,19	157,155	157,20	157,18	157,15
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,18	24,19125	24,15	24,18	24,1905	24,19	24,18	24,19
Escudo Port.	21,68	21,68	21,70	21,69	21,80	21,69	21,681	21,68	21,69	21,69

Media dei titoli del 29 ottobre 1964

Rendita 5 % 1935	103,80
Redimibile 3,50 % 1934	98,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,325
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,775

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 ottobre 1964

1 Dollaro USA	624,84
1 Dollaro canadese	581,087
1 Franco svizzero	144,796
1 Corona danese	90,175
1 Corona norvegese	87,218
1 Corona svedese	121,052
1 Fiorino olandese	173,65
1 Franco belga	12,592
1 Franco francese	127,491
1 Lira sterlina	1740,072
1 Marco germanico	157,15
1 Scellino austriaco	24,191
1 Escudo Port.	21,685

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il torrente Argentina, in comune di Taggia (Imperia).

Con decreto 6 luglio 1964, n. 944/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il torrente Argentina, segnato nel catasto del comune di Taggia (Imperia), al foglio n. 31, di mq. 369, ed indicato nella planimetria rilasciata il 10 ottobre 1963, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Imperia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(8356)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Serracapriola (Foggia)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1964, registro n. 35 Lavori pubblici, foglio n. 143, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Serracapriola (Foggia).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(8223)

Approvazione della variante al piano regolatore generale del comune di Reggio Calabria per la copertura del torrente Annunziata.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1964, registro n. 41 Lavori pubblici, foglio n. 160, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Reggio Calabria per la copertura del torrente Annunziata.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata agli uffici comunali a libera visione del pubblico, ai termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(8275)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa agricola « Remo Angelini », con sede in Pesaro, frazione Pozzo Basso.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 ottobre 1964, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa agricola « Remo Angelini », con sede in Pesaro, frazione Pozzo Basso, composto dai signori:

Peloso dott. Luciano, presidente.

Pascucci Alfredo e Mazzanti Adolfo, membri.

(8544)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1964, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal sig. Eugenio Guglielmi contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1961 alla zona a monte della via Aurelia sita nel comune di Ventimiglia.

(8274)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Giorgio Sacchetti, nato a Bologna il 25 luglio 1911, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico rilasciatogli dalla Università di Bologna il 30 giugno 1949.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(8387)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

La dott.ssa Maria Mannarino, nata a Crotone il 25 ottobre 1931, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Bari il 29 maggio 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(8390)

Il dott. Maurizio Trinci, nato a Roma il 30 maggio 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma il 20 aprile 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(8391)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza presso la Cassa rurale ed artigiana di Bari, società cooperativa a responsabilità limitata.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 24 ottobre 1964 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Bari — società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bari — e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

Dispone:

Il rag. Francesco Caso è nominato commissario liquidatore ed i sigg. avv. Florenzo Pansini, rag. Vittorio De Rosa e Francesco Di Salvo sono nominti membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Bari, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bari, in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplate dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1964

Il Governatore: CARLI

(8752)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Concorso nazionale fra ingegneri e architetti italiani per la progettazione di massima del viadotto attraversante il fiume « Lao », ricadente lungo il 3° tronco dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria nel tratto Casalbuono-Campotenese (provincia di Cosenza).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Ritenuta la necessità di provvedere alla costruzione di un viadotto attraversante il fiume « Lao », ricadente lungo il 3° tronco dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria nel tratto Casalbuono-Campotenese (provincia di Cosenza);

Considerato che data l'importanza dell'opera e le particolari caratteristiche plano-altimetriche del terreno interessato dal viadotto, si è ravvisata l'opportunità di bandire un concorso nazionale tra ingegneri e architetti italiani per la progettazione di massima dell'opera stessa;

Visto il bando di concorso nazionale redatto per tale progettazione di massima;

Visto il voto n. 621 reso dal Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. nella seduta del 10 settembre 1964;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Vista la legge 24 luglio 1961, n. 729;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1845;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale tra ingegneri e architetti italiani per la progettazione di massima del viadotto attraversante il fiume « Lao », ricadente lungo il 3° tronco dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria nel tratto; Casalbuono-Campotenese (provincia di Cosenza).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 settembre 1964

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1964
Registro n. 8, foglio n. 163

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

L'A.N.A.S. - Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, indice un concorso fra gli ingegneri e architetti italiani per il progetto del viadotto attraversante il fiume Lao, ricadente lungo il tronco 3° (Casalbuono-Campotenese) in provincia di Cosenza dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nell'ubicazione risultante dall'allegata corografia nella scala 1:25.000 (foglio n. 221 - IV-N-O. della Carta d'Italia dell'I.G.M.).

I concorrenti dovranno essere iscritti nei relativi albi professionali.

Qualora più ingegneri e architetti si raggruppassero a collaborare per la presentazione del progetto, ognuno di essi dovrà essere iscritto al rispettivo albo.

I componenti di ogni gruppo dovranno, nella forma indicata nell'art. 6, delegare uno di loro a rappresentarli, autorizzandolo a trattare e ad impegnarsi nel nome di tutti.

Art. 2.

Al presente bando si allegano:
1) corografia nella scala 1:25.000;
2) planimetria nella scala 1:2000;
3) profilo longitudinale nella scala 1:2000 e 1:200;
4) circolare del Servizio tecnico dell'A.N.A.S. n. 605 del 3 luglio 1964;
5) sezione tipo della pittaforma stradale in scala 1:50;
6) norme di progettazione plano-altimetrica dei rettifili e curve.

Copia di tali elaborati potrà essere richiesta dai concorrenti alla Direzione generale dell'A.N.A.S., via Monzambano n. 10, Roma, direttamente od a mezzo di proprio incaricato.

A richiesta, detta Direzione generale invierà a mezzo raccomandata gli allegati, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

I concorrenti potranno anche richiedere e ritirare presso la stessa Direzione generale dell'A.N.A.S., al prezzo di costo, un esemplare di plastico della zona interessata alla progettazione di che trattasi in scala 1:5000 sia per le altezze che per le lunghezze.

Art. 3.

Dati fondamentali del progetto

A) Caratteristiche dell'opera.

Nella progettazione i materiali, i tipi di struttura ed i procedimenti di realizzazione saranno di libera scelta da parte del progettista concorrente, fermo restando che il progetto deve intendersi di massima.

B) Sezione trasversale.

Il concorrente dovrà progettare il viadotto adottando le sezioni tipo risultanti dall'allegato grafico che prevede una *piattaforma costituita da due sedi, unidirezionali larghe* m. 7,50 ciascuna, separate da uno spartitraffico centrale largo m. 1,10 ed affiancate da banchine laterali a raso larghe m. 1,00 con adiacenti marciapiedi rialzati di cm. 15 rispetto al piano viabile e larghi m. 1,50 ciascuno.

C) Tipo di struttura.

Il concorrente potrà scegliere liberamente il tipo di struttura che riterrà più conveniente ed opportuna, sia dal punto di vista statico che da quello della pratica realizzazione, nonchè dal punto di vista architettonico, in modo che il progetto possa inquadrarsi sotto tutti gli aspetti nella situazione locale.

Qualora le strutture del manufatto dovessero interessare l'alveo del fiume, il concorrente dovrà assumere, presso il competente Ufficio idrografico, le notizie concernenti i livelli di massima piena e di minima magra, nonchè delle portate medie mensili e dei relativi livelli idrografici.

Sulla base di tali dati il concorrente dovrà dimensionare la luce effettiva del manufatto per la parte interessante l'alveo e calcolare i profili di rigurgito in corrispondenza delle due sezioni immediatamente a monte ed a valle dell'opera, profili che dovranno essere sottoposti a cura del progettista, prima della presentazione del progetto, per il preventivo benestare, all'esame del competente Ufficio del genio civile.

Le fondazioni, in genere, saranno progettate e calcolate del tipo che il concorrente riterrà più idoneo in ordine ai consueti criteri dell'assoluta e permanente stabilità ed economia, ma sempre in relazione alla consistenza e natura del terreno risultante dalle indagini geognostiche che il concorrente dovrà effettuare a sue cure e spese.

D) Criteri di calcolo.

I calcoli per il dimensionamento di massima delle strutture del manufatto dovranno essere istituiti in base ai criteri stabiliti con la normale n. 384 del 14 febbraio 1962 integrati dalle prescrizioni di cui all'allegata circolare n. 605 del 3 luglio 1964 del Servizio tecnico dell'A.N.A.S. concernente il calcolo dei manufatti ricadenti in zona dichiarata sismica ai sensi della legge n. 1684 del 25 novembre 1962.

In relazione alla notevole altezza dell'opera rispetto al fondo della valle attraversata ed alla considerevole esposizione di essa all'azione del vento, il progettista dovrà condurre un'apposita indagine tendente a stabilire se, per la verifica all'azione del vento, debbano assumersi valori superiori a quelli stabiliti, nella citata normale n. 384, giustificandone l'adozione.

Art. 4.

Elaborati richiesti

Il progetto, da presentarsi in tre copie, dovrà comprendere i seguenti elaborati:

a) relazione contenente l'indicazione dei criteri generali di progetto, l'illustrazione delle strutture e dei criteri che ne hanno determinato la relativa scelta, dei materiali da impiegarsi, ecc.;

b) prospetto e piante nella scala 1:500;

c) sezioni longitudinali scala 1:200 e trasversali scala 1:100;

d) sezioni trasversali dell'impalcato nella scala 1:50;

e) disegni dei più importanti particolari costruttivi in scala 1:50;

f) calcoli statici per il dimensionamento di massima delle strutture in base ai carichi prescritti;

g) calcolo sommario della spesa;

h) disegni e dati geognostici del terreno per l'impostazione delle parti fondazionali della struttura.

Art. 5.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura e spese dei concorrenti, alla Direzione generale dell'A.N.A.S., Roma, via Monzambano n. 10, che ne curerà l'accettazione presso i locali dell'Ufficio contratti entro le ore 20 del 120° giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non sarà ammessa alcuna tolleranza, neppure nei casi di ritardi ferroviari o postali, o di altre cause di forza maggiore.

I progetti che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza, l'A.N.A.S. non risponderà dei progetti non ritirati.

Dei progetti pervenuti in tempo debito sarà rilasciata ricevuta.

Art. 6.

Gli elaborati potranno essere firmati dai concorrenti i quali, tuttavia, possono avvalersi del contrassegno mediante motto, ove preferissero tale modo di individuazione in luogo della firma.

I concorrenti, che si avvalessero del contrassegno mediante motto, dovranno indicare i loro nomi, cognomi, indirizzi, su un foglio, chiuso in busta sigillata, contenente anche il certificato di iscrizione all'albo per l'anno in corso e la eventuale delega di cui all'art. 1, e ciò per ciascun nominativo.

I concorrenti, che si avvalessero del contrassegno mediante firma, oltre ad apporre le firme sugli elaborati, dovranno indicare, su un foglio a parte, il loro nome, cognome ed indirizzo ed unirlo al certificato di iscrizione all'albo con l'eventuale delega di cui all'art. 1, e ciò per ciascun nominativo.

Gli elaborati dovranno portare la seguente intestazione generale:

« Concorso nazionale fra ingegneri e architetti italiani per il progetto di massima del viadotto attraversante il fiume Lao ricadente nel 3° tronco dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria ».

Art. 7.

I progetti verranno esaminati e giudicati da una Commissione nominata dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., composta come segue:

il direttore generale dell'A.N.A.S., che assumerà la presidenza;

uno specialista in materia di ponti e fondazioni titolare di cattedra della materia presso i Politecnici, le Scuole di ingegneria e le Scuole d'architettura;

uno specialista in materia di ponti e fondazioni scelto dal Ministro per i lavori pubblici da una terna di professionisti proposti rispettivamente dal Consiglio nazionale degli Ordini degli ingegneri e dal Consiglio nazionale degli Ordini degli architetti;

un direttore di Servizio tecnico dell'A.N.A.S.;

un funzionario tecnico dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a ispettore generale;

un funzionario amministrativo dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a ispettore generale.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal capo dell'Ufficio contratti dell'A.N.A.S.

Nell'eventualità di parità di voti, il voto del presidente ha la prevalenza.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice — tenuto conto, oltre che delle caratteristiche intrinseche delle soluzioni, anche dei fattori economici — formerà la graduatoria dei progetti del viadotto. Il progetto meritevole del primo premio sarà dichiarato vincitore del concorso.

A tale progetto sarà assegnato un premio di L. 8.000.000, oltre ad un rimborso spese pari a L. 2.000.000 e al rimborso, su presentazione di fattura, nella misura massima di lire 1.500.000, delle spese sostenute per la effettuazione dei rilievi geognostici del terreno.

Al progetto secondo classificato saranno corrisposte lire 5.000.000 comprendenti il rimborso spese e i rilievi geognostici; il progetto terzo classificato per gli stessi titoli riceverà la somma di L. 3.500.000.

L'esito del concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Con la corresponsione delle somme di cui al precedente articolo, l'A.N.A.S. acquista piena e definitiva proprietà dei primi tre progetti classificati nella graduatoria.

Art. 10.

I restanti progetti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del bando di concorso.

Decorso tale termine l'A.N.A.S. non risponderà dei progetti non ritirati.

Art. 11.

L'A.N.A.S. ha la piena facoltà di eseguire uno qualunque dei primi tre progetti classificati, per i quali viene bandito il concorso, e di utilizzarli nel modo che riterrà più opportuno senza che gli autori possano sollevare eccezioni ed obiezioni o richiedere ulteriori compensi.

In particolare e in via di massima uno qualsiasi dei detti tre progetti potrà essere incorporato in un più ampio progetto del tronco stradale su cui ricade il viadotto, progetto da porre a base dell'esperimento di un appalto-concorso per la progettazione esecutiva e la costruzione delle relative opere.

Art. 12.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

Il presente bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8692)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per titoli ed esami a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo amministrazione, riservato ai sottufficiali della Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nella Amministrazione dello Stato e successive estensioni;

Visto le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvato con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ed il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente i benefici concessi ai combattenti;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220 e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento della Aeronautica militare;

Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, concernente l'abrogazione dei decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934;

Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, concernente le norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione .

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione, possono percorrere la carriera fino al grado di capitano e se in possesso di diploma di Istituto medio di 2° grado fino al grado di colonnello.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda:

1) i marescialli in servizio permanente della categoria assistenti contabili del ruolo servizi dell'Arma aeronautica ed i marescialli in servizio permanente del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, che abbiano almeno due anni di anzianità nel grado, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) i sergenti maggiori in servizio permanente ed i sergenti degli stessi ruoli e categoria di cui al precedente n. 1) che abbiano compiuto 12 anni di servizio militare e siano in possesso di diploma di licenza di Istituto medio di 2° grado, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, non debbono aver superato il 36° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente i candidati non superino il 40° anno di età alla data del presente decreto.

I candidati, prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti, a cura del Ministero per la difesa-Aeronautica, a visita sanitaria per l'accertamento dei requisiti fisici e della idoneità somatico-funzionale graduata nelle tre categorie di: 1. Ottimo; 2. Buono; 3. Sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documento di identità personale.

Art. 4.

Le domande di ammissione dei candidati di cui ai numeri 1) e 2) del precedente art. 3 debitamente sottoscritte dai candidati, redatte in carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica, Direzione generale del personale militare, Divisione 5 (Concorsi), Roma, entro il 80° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Stante il termine perentorio di arrivo al Ministero, le domande dovranno essere trasmesse, a cura dei candidati, direttamente al Ministero stesso. Incombe però ai candidati l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono, che, eventualmente farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nonchè la durata ed i periodi di servizio militare prestato;

l'eventuale diritto agli aumenti dei limiti di età di cui al precedente art. 3, specificandone i motivi.

I candidati dovranno altresì dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desiderino sostenere l'esame o gli esami facoltativi.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti di cui al precedente art. 3.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare, Divisione 5ª (Concorsi), Sezione 1ª, Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove d'esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

I sottufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, che parteciperanno al concorso, dovranno dichiarare nella domanda di rinunciare alla carica di pilota qualora venissero nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministratizione.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo, ovvero da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Art. 5.

Il Ministero, ricevute le domande, provvederà di ufficio a corredarle della copia aggiornata del foglio matricoare ed a richiedere ai comandi competenti un rapporto informativo dei candidati.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, caso per caso, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Art. 6.

La Commissione di esame verrà nominata con successivo decreto.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in data che verrà stabilita dal Ministero, e della quale sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli interessati, i quali dovranno presentarsi muniti di un documento di identità personale.

Gli esami consisteranno in una prova scritta obbligatoria, in prove orali obbligatorie ed in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

cultura generale, prova scritta obbligatoria;

storia - prova orale obbligatoria;

geografia - prova orale obbligatoria;

computisteria e ragioneria - prova orale obbligatoria;

amministrazione e contabilità generale dello Stato - prova orale obbligatoria;

economia politica e scienza delle finanze - prova orale obbligatoria;

lingue estere, limitatamente a non più di due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, francese, spagnolo - prove orali facoltative.

Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La Commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento dell'esame scritto e formulerà tre temi fra i quali, a cura di un candidato, verrà estratto a sorte il tema che costituirà oggetto della prova.

Il tema sarà svolto dai concorrenti sotto la sorveglianza di due o più membri della Commissione, nel tempo massimo stabilito dagli allegati programmi, con assoluto divieto di consultare, per lo svolgimento, trattati od appunti di qualsiasi genere.

E pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso quei candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblica-

zioni, appunti o manoscritti, od i cui lavori, a parere insindacabile della Commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi non ammessi, comunque redatti e divulgati.

Il lavoro e la bozza scritti su carta fornita dalla Commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta più grande che sarà chiusa con apposito timbro di ufficio e firmata da uno dei membri della Commissione.

La Commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti, nonchè alle votazioni assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Sarà ammesso agli esami orali il candidato che abbia riportato nella prova scritta una votazione non inferiore ai 12/20.

La durata di ciascuna prova orale è stabilita di massima negli allegati programmi ed al termine di ciascun esame la Commissione procederà alla votazione assegnando al candidato un punto di merito espresso in ventesimi.

Si intenderà aver conseguito la idoneità anche nelle prove orali il candidato che abbia riportato, in ogni singola prova, un punto di classificazione non inferiore ai 12/20.

La durata di ciascuna prova orale facoltativa di lingua estera è fissata di massima negli allegati programmi, ed al termine di essa la Commissione procederà alla votazione, assegnando al candidato il punteggio stabilito al successivo art. 9.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati dal Ministero a far pervenire al Ministero stesso, entro venti giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove suddette, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, utili ai fini della compilazione della graduatoria di cui al successivo art. 9, conseguiti o maturati entro la data suddetta.

Non saranno considerati utili quei documenti che pervenissero dopo il termine stabilito.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

La formazione della graduatoria di coloro che avranno ottenuto la idoneità in tutte le prove, sarà formata sommando:

a) i punti di merito ottenuti in ciascuna prova d'esame, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di culura generale	coeff. 5
prova orale di storia	» 3
prova orale di geografia	» 3
prova orale di computisteria e ragioneria	» 5
prova orale di amministrazione e contabilità generale dello Stato	» 5
prova orale di economia politica e scienza delle finanze	» 4

b) 2 punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra i 16 ed i 18/20; 4 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20; 1 punto per ogni altro esame di lingua estera sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra i 16 ed i 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20;

c) il seguente punteggio per il grado di idoneità somatico-funzionale: 6 per i candidati classificati nella prima categoria ottimo; 4 punti per i candidati classificati nella seconda categoria buono. Nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella terza categoria sufficiente;

d) fino a cinque punti che verranno attribuiti in ragione di 1 punto per ciascuno degli anni di servizio prestato oltre il minimo prescritto per la partecipazione al concorso;

e) da 1 a 8 punti che la Commissione sulla base di criteri che stabilirà preventivamente, potrà attribuire per tutti gli altri titoli che giudicherà meritevoli di considerazione.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia, per gli ammogliati, in data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che rivestono il grado di sergente maggiore o sergente dovranno inoltre far pervenire il diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 11.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso, i candidati che non giudicasse meritevoli di ottenere la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione.

Art. 12.

La nomina a sottotenente del Corpo di commissariato ruolo amministrazione, sarà conferita ai concorrenti dichiarati idonei in ordine di merito; nel limite dei posti indicati all'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina, da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1562, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà determinata in base alla classifica riportata nel concorso stesso.

Qualora, subito dopo la nomina, il Ministero della difesa-Aeronautica, ritenga opportuno istituire un corso di completamento di istruzione militare e professionale, l'anzianità relativa sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 della classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica riportata alla fine del corso di completamento di istruzione militare e professionale.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 agosto 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1964
Registro n. 32 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 183

PROGRAMMI DI ESAME

per il concorso a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione

a) *Prova scritta obbligatoria*: (durata della prova 6 ore). Consiste in un componimento di lingua italiana su argomenti di cultura generale.

b) *Prove orali obbligatorie*:

storia (durata della prova 15 minuti circa);

geografia (durata della prova 15 minuti circa);

computisteria e ragioneria (durata della prova 20 minuti circa);

amministrazione e contabilità generale dello Stato (durata della prova 30 minuti circa);

economia politica e scienza delle finanze (durata della prova 15 minuti circa).

c) *Prove orali facoltative*:

Lingue estere, limitatamente a non più di due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, francese e spagnolo. (Durata di ciascuna prova 15 minuti circa).

STORIA

Il primo Stato democratico moderno: gli Stati Uniti di America - La rivoluzione francese e la formazione della società moderna - Napoleone - La dominazione francese in Italia - La restaurazione e la Santa Alleanza. La Carboneria e i moti del 1820-1831 - Giuseppe Mazzini e il suo apostolato per l'unità e la libertà d'Italia. Pio IX e Carlo Alberto: riforme e costituzioni. Le rivoluzioni del 1848. La « Prima guerra dell'indipendenza italiana » - Vittorio Emanuele II. Camillo Cavour e la « Seconda guerra dell'indipendenza » (1859), Giuseppe Garibaldi e la spedizione dei Mille (1860). La proclamazione del Regno d'Italia (1861) - La « Terza guerra dell'indipendenza italiana » (1866). La liberazione del Veneto. Roma capitale d'Italia (1870) - L'Italia dal 1870 al 1914. La colonia Eritrea. L'impresa Libica. L'ascensione economica dell'Italia dal 1870 al 1914. L'Europa alla vigilia della prima guerra mondiale - La prima guerra mondiale (1914-1918). L'intervento dell'Italia. Vittorio Veneto - Dalla prima alla seconda guerra mondiale - Cronistoria della seconda guerra mondiale.

GEOGRAFIA

La terra - Grandi divisioni della terra

Nozioni sommarie sui vari Stati. Colonie e domini coloniali.

Cenni fisici e politici sull'Europa.

L'Italia:

L'Italia fisica in particolare: mari, monti, pianure, fiumi, laghi, isole.

Clima, flora e fauna.

L'Italia politica: confini e superficie, popolazione, governo, divisione amministrativa (regioni, provincie, comuni), religione, istruzione.

Prodotti agricoli.

Le industrie: estrattive, elettriche, dei metalli, alimentari, tessili, della pesca. Centri industriali e loro importanza.

Strade ordinarie e ferrovie. Marina mercantile. Navigazione aerea. Navigazione interna.

Commercio estero. Dati sommari relativi all'importazione e alla esportazione.

COMPUTISTERIA E RAGIONERIA

Computisteria:

Sistemi di misure - operazioni sui numeri decimali e sui numeri complessi - calcoli di riduzione - applicazione con speciale riguardo ai calcoli in uso nella negoziazione di materie prime e merci di vasto mercato.

Sistemi monetari e parità monetarie - metalli nobili - Nozioni intorno al mercato dei metalli nobili e calcoli inerenti.

Costi e ricavi mercantili - elementi, determinazioni e calcoli.

Interesse semplice - sconto commerciale e razionale - principali procedimenti usati nella pratica - prontuario.

Cambiali, assegno, vaglia, cenni pratici, compilazione delle varie specie di documenti - distinta di sconto.

Cambio - generalità - quotazioni del cambio ed usi delle principali piazze del mondo. Lettura ed interpretazione dei listini: operazioni cambio diretto e indiretto. Compilazione di distinta di negoziazione.

Conti correnti - nozioni e forma - varie specie di conti correnti più semplicemente usati nella pratica mercantile e bancaria - norme usuali sulle valute - nozioni di « conto mio » e di « conto suo » - conti in monete estere o a due monete.

Fondi pubblici e privati - principali specie: modo di quotazione dei titoli - usi principali delle borse italiane - Listini - principali operazioni in titoli.

Ragioneria:

Nozioni di azienda - generalità sulla organizzazione ed amministrazione delle aziende - cenni sul capitale.

Inventario - varie specie e forme.

Scritture contabili - libri obbligatori e facoltativi - generalità sui conti.

Il metodo della partita doppia - apertura dei conti - rilevazione delle operazioni di gestione, controlli numerici della partita doppia; bilancio di verificazione - chiusura dei conti e scritture rettificative.

Il giornale mastro.

La partita semplice.

Bilanci - loro formazione - le forme dei prospetti dei bilanci di esercizio.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

Scopo ed importanza della contabilità dello Stato - i beni dello Stato: demanio pubblico e demanio fiscale: beni patrimoniali immobili e mobili; beni disponibili e non disponibili; gli inventari dei beni demaniali e dei beni patrimoniali; la gestione dei beni demaniali e patrimoniali in particolare - nozioni sui contratti dello Stato - il controllo finanziario dell'Amministrazione dello Stato; la Corte dei conti; la Ragioneria generale dello Stato; le Ragionerie centrali. Il bilancio dello Stato: anno ed esercizio finanziario; requisiti e sistemi di bilancio; strutture del bilancio dello Stato; i vari cespiti di entrata dello Stato; analisi delle spese dello Stato; presentazione, discussione ed approvazione del bilancio; esercizio provvisorio del bilancio; esecuzione del bilancio. Le spese dello Stato: impegni provvisori e definitivi; il controllo sugli impegni di spesa; la liquidazione; la ordinazione ed il pagamento; modi normali e facoltativi di pagamento; il controllo sul pagamento delle spese - il rendimento dei conti dello Stato; generalità, conti amministrativi; rendiconti dei funzionari delegati; controllo sui rendiconti dei funzionari delegati; conti giudiziali dei consegnatari di materie.

La responsabilità nell'Amministrazione dello Stato: responsabilità degli agenti contabili; responsabilità dei funzionari; giudizi di conto e di responsabilità.

Rendiconto generale dello Stato; materia, preparazione e forma di conto del bilancio; materia del conto patrimoniale; parificazione del consuntivo.

ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE

Economia politica:

Brevi cenni su:

I bisogni - I beni - l'utilità.

I fattori della produzione: il lavoro e il capitale.

L'organizzazione dell'imprenditore - lo scambio.

Il prezzo: il prezzo in regime di libera concorrenza, in regime di coalizione, in regime di monopolio.

L'interesse, la rendita, il salario.

La moneta: sistemi monetari - la moneta cartacea.

Scienza delle finanze:

Brevi cenni su:

Vita sociale: bisogni pubblici e servizi pubblici.

Le spese pubbliche e le entrate pubbliche.

Le tasse e le imposte: imposte dirette ed imposte indirette.

Lingue estere:

Il concorrente dovrà dar prova di saper parlare e scrivere correntemente una o due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesca, francese e spagnola.

Modello di domanda
(Carta da bollo da L. 200)

Al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare Divisione 5ª concorsi. — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al Distretto militare di . . . . in servizio presso . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli e per esami a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . . del . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole), con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2);

di essere iscritto nella lista elettorale del Comune di (3) . . . .
di non aver riportato condanne penali (4) . . . .
di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . .
conseguito presso l'Istituto (o la Scuola) di . . . .
nell'anno . . . .
di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . .
Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . . .

. . . . . . lì . . . .

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autencità della firma (6) . . . .

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.
(2) Specificare il numero dei figli viventi.
(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.
(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.
(5) Specificare la durata ed i periodi nei quali il concorrente ha prestato servizio in qualità di maresciallo della categoria assistente contabile del ruolo servizi dell'Arma aeronautica o di maresciallo del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica.
I sergenti maggiori ed i sergenti dovranno specificare la durata del servizio militare prestato.
I candidati dovranno inoltre precisare se siano in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.
I sottufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, dovranno dichiarare di rinunciare alla carica di pilota nel caso di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione.
(6) Firma del comandante di Corpo, ovvero di un notaio o del segretario comunale del luogo di residenza.

(7815)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Venezia, del pubblico concorso per esami e per titoli a trecentosessantotto posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2738, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a trecentosessantotto posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Vista la propria deliberazione n. 137/P.2.1.1. del 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

Il revisore capo Zanucco Pasquale è nominato membro aggregato della Commissione esaminatrice compartimentale di Venezia del concorso citato nelle premesse, per l'espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca.

Roma, addì 3 ottobre 1964

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(8199)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli a ventiquattro posti di inserviente in prova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1964, registro n. 9 Interno, foglio n. 271, con il quale venne indetto un concorso per titoli a ventiquattro posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione degli archivi di Stato;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5; 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per il conferimento di ventiquattro posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione degli archivi di Stato, è costituita come segue:
1. Pirelli dott. Mario, vice prefetto, capo della divisione del personale della Direzione generale degli archivi di Stato, presidente;
2. Giuliani dott. Girolamo, ispettore generale degli Archivi di Stato;
3. Prosperi dott. Umberto, vice prefetto ispettore;
4. Antonelli dott. Giovanni, sovrintendente - direttore capo di 2ª classe;
5. De Felice dott. Raffaele, direttore.
Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate dal primo segretario Nardone Antonio Nicola.
Ai predetti sarà corrisposto il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.
La relativa spesa farà carico sul cap. 16 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1° luglio-31 dicembre 1964.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 settembre 1964

p. *Il Ministro*: CECCHERINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1964
Registro n. 32 Interno, foglio n. 267

(8729)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Formignana-Jolanda di Savoia e Tresigallo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3916 in data 1° febbraio 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Formignana, Jolanda di Savoia e Tresigallo;
Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli artt. 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituiscono, rispettivamente gli articoli 8 e 9 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;
Viste le proposte e le designazioni degli enti interessati;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:
Presidente:
Degli Uberti dott. Uberto, vice prefetto vicario.

Componenti:

Travia dott. Vincenzo, direttore di sezione presso la prefettura di Ferrara;

Ambrosioni prof. Pietro, direttore dell'Istituto d'igiene presso l'Università di Bologna;

Dell'Acqua prof. Giovanni, direttore dell'Istituto di clinica medica dell'Università di Ferrara;

Di Stefano dott. Gaetano, ispettore generale medico in servizio presso il Ministero della sanità;

Rio prof. Gianriccardo, ufficiale sanitario del comune di Ferrara.

Le mansioni di segretario sono affidate al dott. Francesco Marino consigliere di 2ª classe presso la prefettura di Ferrara.

Le prove di esame si svolgeranno in Ferrara presso il locale Istituto di igiene e avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Ferrara, addì 6 ottobre 1964

Il medico provinciale: SCANDURA

(8201)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Potenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 248 del 16 gennaio 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Potenza alla data del 30 novembre 1963;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni prescritte dalle disposizioni vigenti;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato è costituita come appresso:

Presidente:

Leonida dott. Leone, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Stellato dott. Agostino, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Potenza;

Tanas dott. Elio, medico provinciale superiore;

Damiani prof. Nicola, primario ostetrico ginecologo dell'Ospedale di Carbonara;

Fortunato dott. Carlo, specialista in ostetricia e ginecologia;

Marconi Maria, ostetrica condotta.

Espleta le funzioni di segretario il dott. Antonio Balestrino, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede in Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Potenza, addì 12 ottobre 1964

Il medico provinciale: CHIMIENTI

(8284)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9701, del 1° agosto 1964, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso ai posti di medico condotto indetto con decreto del medico provinciale n. 5159 del 25 settembre 1962;

Atteso che il dott. Cesare Di Iorio, vincitore della condotta medica di Arienzo, invitato con lettera n. 10736, del 1° settembre 1964, notificatagli in data 24 settembre 1964, non ha dato comunicazione nel termine fissato, di accettazione o meno della condotta medica;

Considerato che il predetto è da ritenersi implicitamente rinunciatario del posto che, pertanto, si rende necessario dichiarare, un altro vincitore per la condotta medica di Arienzo;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso sopraindicato approvata con proprio decreto n. 9699 del 1° agosto 1964, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso dei candidati che seguono nella graduatoria medesima;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 9701, del 1° agosto 1964, è apportata la seguente ulteriore modifica:

Il dott. Nicola Ricciardelli viene dichiarato vincitore della condotta medica di Arienzo in luogo del dott. Cesare Di Iorio, implicitamente rinunciatario per un aver accettata la condotta nel termine prescritto.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 7 ottobre 1964

Il medico provinciale: LANNA

(8207)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.